

N. 22.087 di repertorio.

N. 2.472 di raccolta.

Atto istitutivo di trust

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei giugno duemilauno, in Empoli, nel mio studio in Piazza Guido Guerra n. 8.

Avanti a me Dott. Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ed alla presenza dei testimoni

E' personalmente comparsa:

- La signora, nata a ile domiciliata in (codice fiscale), coniugata in regime di separazione dei beni.

Dell'identità personale della comparente io Notaio sono certo. Prima di procedere alla stipula del presente atto la comparente dichiara:

- che il signor, nato a il, è deceduto in il

- che ha avuto due figli: la comparente e, nato a l' e domiciliato in

- che ha raccomandato alla propria figlia di provvedere al proprio fratello, indicandole che cosa intendesse che egli conseguisse e in quali termini e condizioni, limiti e modi;

- che istituendo il presente trust la comparente dà spontanea e volontaria esecuzione alle raccomandazioni del proprio padre;

- che oggetto della istituzione di trust è il bene immobile sito in, di proprietà della comparente, per esserle pervenuto per compra fattane dal proprio padre con atto per Notar del, n. di repertorio, registrato a il al n.e trascritto nei Registri Immobiliari di l'..... al n.di formalità, e di seguito meglio descritto e specificato;

- che per effetto della presente istituzione di trust il trustee sarà vincolato ad impiegare il bene immobile suddetto secondo le disposizioni di questo atto;

- che la disponente o terzi con il consenso della disponente potranno trasferire in seguito al trustee altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;

- che detti trasferimenti sono in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il trustee di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni del presente atto;

- che al riconoscimento del trust istituito con il presente atto si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve le disposizioni di maggior favore.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale la comparente dichiara quanto segue.

1. - Individuazione dello scopo del trust.

Il presente trust viene istituito dalla disponente al fine di consentire al proprio fratello, invalido civile, di abitare vita natural durante nell'immobile in trust appresso descritto all'articolo 4, essendo inoltre opportunamente assistito.

In nessun caso potrà trascorrere la propria vita in istituti di assistenza, comunque denominati.

2. - Individuazione del disponente.

Ogni facoltà, diritto e potere del disponente compete alla signora, come sopra identificata.

La morte o la sopravvenuta incapacità di produce l'estinzione della posizione giuridica del disponente.

La locuzione "morte del disponente", impiegata nel presente atto, si intende allora riferita al momento dell'estinzione della posizione giuridica del disponente.

3. - Individuazione del trustee.

Trustee del trust è la stessa disponente signora, come sopra identificata.

4. - Individuazione dei beni in trust.

Sono beni in trust:

- il bene immobile qui di seguito descritto:

"Appartamento per civile abitazione sito in"

- ogni bene o diritto che o la disponente o terzi con il consenso della disponente trasferiscano al trustee affinché siano inclusi fra i beni in trust;

- ogni somma che il trustee riceva in forza di tali diritti;

- i frutti prodotti da tali somme;

- ogni bene o diritto acquistato per mezzo di beni in trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di beni in trust.

I beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili nè dai suoi creditori nè dai creditori della disponente.

5. - Individuazione dei beneficiari.

Beneficiario finale è la disponente.

Qualora, al termine del trust, la disponente non sia in vita, saranno beneficiari finali, in parti uguali fra loro, il marito ed i figli nati della disponente.

Qualora al termine del trust sia la disponente che il proprio marito non siano in vita, saranno beneficiari i figli nati della disponente in parti uguali fra loro.

Qualora al termine del trust non vi siano beneficiari in vita, la posizione di beneficiari è assunta di diritto dagli eredi

legittimi della disponente.

I diritti dei beneficiari non sono trasferibili nè per atto fra vivi nè a causa di morte.

6. - Durata del trust.

Il trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui all'articolo 18, alla morte del signor

7. - Anticipazione del termine finale.

I beneficiari finali, pur agendo tutti congiuntamente, non hanno diritto di porre termine anticipatamente al trust.

8. - Legge regolatrice del trust.

Il trust è regolato dalla legge inglese.

9. - Legge regolatrice dell'amministrazione.

Le obbligazioni e la responsabilità del trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del trust e dalla legge italiana.

Per l'applicazione della legge italiana il trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai beneficiari finali.

La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.

10. - Poteri del trustee.

Il trustee dispone dei beni in trust senza alcuna limitazione che non risulti dal presente atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni in trust.

Il trustee ha la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni in trust.

Egli può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

Il trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

11. Obblighi del trustee.

Con riferimento allo scopo enunciato nell'art. 1, il trustee deve:

a) assicurare che abiti nell'immobile di cui in premessa;

b) destinare ogni rendita prodotta dai beni in trust all'assistenza di, reimpiegando ogni eccedenza reddituale per eventuali successive esigenze.

12. - Libro degli eventi. Effetti verso i terzi.

Il trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del trust", vidimato in data odierna da me Notaio con il n. 22.086 di repertorio.

Il trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale

ritenga opportuno conservare la memoria.

In ogni caso, il trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto del quale sia opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

Chiunque contragga con il trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del "Libro degli eventi del trust".

13. - Successione del trustee.

Il trustee del presente trust rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

Qualora venga a mancare il trustee, suo successore sarà il signor, nato a il e domiciliato in

In difetto, per mancanza o rifiuto del successore, provvederà il Presidente pro-tempore del Consiglio Notarile di Firenze, su istanza di qualsiasi interessato.

14. Trasferimento dei beni in trust in caso di mutamento del trustee.

In caso di cessazione dall'ufficio del trustee, egli è tenuto:

- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al subentrante di esercitare i diritti spettanti al trustee sui beni in trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale trustee di questo trust o anche quale proprietario o titolare dei beni in trust nella specifica qualità di trustee di questo trust;

- a consegnare i beni in trust al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il trust o i beni in trust, fornendogli ogni ragguaglio il nuovo trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei beni in trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

In caso di morte o incapacità del trustee, le suddette obbligazioni di consegna fanno carico, rispettivamente, agli eredi e a chi assiste il soggetto divenuto incapace.

In ciascuno dei casi che precedono:

- le risultanze del libro degli eventi faranno piena prova della qualità di trustee;

- è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

15. - Custodia

Il trustee deve custodire i beni in trust.

Il trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei beni in trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del trust.

Trattandosi di titoli di credito o altri strumenti finanziari:

- il trustee è liberato da responsabilità qualora egli li depositi presso un Istituto bancario al nome del trust o al

proprio nome nella qualità di trustee del trust;

- qualora il trustee sia una società fiduciaria il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri trusts, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi, intestati al trust o al trustee del trust, e non negoziati in alcun mercato regolamentato.

16. Segregazione

Il trustee è obbligato a tenere i beni in trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

In particolare:

- tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, il trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di trustee del trust o al nome del trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust;

- i rapporti bancari istituiti dal trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al trustee nella sua qualità o al trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

I beneficiari potranno rivendicare i beni in trust qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

17. Conflitti di interesse

Il trustee non può in nessun caso rendersi acquirente dei beni in trust, nè trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti nè in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.

Il trustee non può attribuire alcun incarico professionale nè delega retribuita nè in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse nè con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che la disponente, posta a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto.

18. Destinazione finale dei beni in trust

Sopraggiunto il termine finale del trust, come innanzi determinato nell'art. 6, il trustee individua il (o i) beneficiari finali secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 e trasferisce loro i beni in trust.

19. Disposizioni finali sulla distribuzione dei beni in trust

Nel procedere alla attribuzione dei beni in trust, il trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

20. Menzioni

La disponente - consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dichiara, "ad abundantiam":

- a norma dell'art. 3 comma 13-ter della legge 26 giugno 1990

n. 165, che il reddito fondiario dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione;

- a norma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 numero 47 e dell'art. 2 comma 58 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che l'immobile oggetto del presente atto è stato costruito in data anteriore all'1 settembre 1967 e che per esso non sono stati mai adottati nè risultano pendenti, provvedimenti sanzionatori

21. Clausola finale.

Agli effetti fiscali la disponente chiede che il presente atto venga registrato con il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa, trattandosi di atto che non comporta trasferimento di beni immobili, assimilabile pertanto, ai fini della tassazione, all'atto costitutivo del fondo patrimoniale senza trasferimento di beni, per la cui tassazione nel senso sopradetto si è espressa la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, 30 novembre 2000, n. 221/E.